



REGIONE  
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE  
AREA GENIO CIVILE DI ROMA

Prot.

199467

Data 02 APR. 2014

Allo Comune di TIVOLI  
Piazza del Governo n. 1  
00019 TIVOLI

**OGGETTO:** Procedura da adottare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge previsti per la Certificazione di Idoneità Statica di opere edilizie per le quali è stata presentata la richiesta di Accertamento di Conformità ai sensi dell'articolo n. 36 del DPR n. 380/2001.

In riferimento alla nota inviata a quest'Area prot. 159941 del 13/03/2014 dal Comune di Tivoli prot. n. 10424 del 25/02/2014, qualora ricorrano i presupposti riportati nel certificato di idoneità statica dell'opera redatto dall'ing. Michele ~~CONTI~~ data 04/10/2013 nel quale è riportato che:

1. "...L'intero piano e i due locale tecnici al secondo piano furono realizzati entro il 31/12/1978...";
2. "...Le opere rientrano nella categoria :COSTRUZIONE IN MURATURA...".

si evidenzia che il Comune di Tivoli è stato classificato sismico con D.M. 01/04/1983 N. 209 (G.U. 07/05/1983 n. 124), che la Legge n. 1086 del 05/11/1971 disciplinava solo le opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica e non comprendeva gli edifici in muratura, quindi tali opere non dovevano rispettare le disposizioni previste da tale Legge per il deposito del progetto, denuncia di inizio dei lavori, relazione a struttura ultimata e relativo collaudo statico.

Il certificato di Idoneità statica (o sismica) può essere depositato presso il Genio Civile solo se ricorrano i presupposti dell'art. 35 della Legge n. 47/1985 (condono edilizio) indicando i riferimenti comunali per la richiesta di condono edilizio.

Per i fabbricati che al momento della costruzione ricadono in comuni non classificati sismici e che non rientrano tra quelli disciplinati dalle Legge n. 1086/1971 e dalla Legge n. 47/1985 non è prevista nessuna procedura amministrativa che regolamenti il deposito di certificati di idoneità statica presso il Genio Civile.

Pertanto, in tali casi un tecnico abilitato, che abbia, però, le stesse caratteristiche previste dall'art. 7 della Legge n. 1086/1971 (*ingegnere o architetto, iscritto all'albo da almeno di dieci anni*), deve redigere un certificato di verifica statica dell'edificio e depositato presso il Comune insieme alla documentazione prevista per l'accertamento di conformità dall'art. 36 del DPR 380/2001.

Il Responsabile del procedimento  
Ing. Pasquale De Pasca

Il Dirigente dell'Area  
Ing. Giovanni Falco